

STATUTO

VITAMINA C SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: JESI AN VIA PASQUINELLI 2/A

Numero REA: AN - 261286

Codice fiscale: 02842180420

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla
raccolta n. 2821

----- STATUTO DELLA -----
----- "VITAMINA C SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE" -----
----- TITOLO I -----
----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----
----- ART. 1 DENOMINAZIONE -----
E' costituita la società cooperativa denominata "VITAMINA C SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE".
----- ART. 2 SEDE -----
La Cooperativa ha sede nel Comune di Jesi (AN).
Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.
----- ART. 3 DURATA -----
La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.
----- TITOLO II -----
----- MODELLO SOCIETARIO -----
----- SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA -----
----- ART. 4 MODELLO SOCIETARIO -----
La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata, in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice civile vigente in materia di società cooperative. La cooperativa assume la qualifica di Impresa sociale, in quanto opera senza scopo di lucro e svolge in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
----- ART. 5 PREVALENZA -----
La cooperativa opera a mutualità prevalente ai sensi degli art. 2512 e 2513 c.c.; si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Annualmente viene verificato il rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513, comma 1, del c.c., gli amministratori e i sindaci, ove nominati, documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9. La cooperativa, compatibilmente con le disposizioni dell'art. 3 del Dlgs. n. 112 del 2017, adotta le disposizioni dell'articolo 2514 del c.c..

si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: -----
- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

Colles D'Amore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

----- ART. 6 SCOPO E OGGETTO SOCIALE -----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità ed opera senza fini di speculazione privata in assenza di fine di lucro, ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi del l'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. -----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Nella sua veste di Impresa Sociale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3 del Dlgs. n. 112 del 2017 la Cooperativa non potrà erogare ristorni ai soci. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività d'Interesse generale: -----

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----

- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; -----

- lettera u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. -----

Le attività di interesse generale indicate vengono esercitate mediante: -----

- l'organizzazione di "press conference", eventi, convegni, seminari, "workshops", campagne, corsi, che riguardano i settori dell'innovazione, ricerca e sviluppo, ambiente, sostenibilità, economia, turismo, attività ludiche e sportive, artigianato e enogastronomia in genere; -----
 - l'organizzazione di mostre, allestimenti, installazioni, spettacoli, feste ed eventi nei settori di cui sopra nonché in settori inerenti alla musica, il teatro, la danza, la letteratura, la moda, le forme di arte in genere (scultorea, pittorica, fotografica, filmica), l'architettura, il design, la grafica; -----
 - la realizzazione e produzione di testi e contenuti editoriali, marketing promozionale, comunicazione e grafica, realizzazione di campagne promozionali tramite social media e web; -----
 - sviluppo soluzioni ICT per le aziende, web design, sviluppo app e software informatici; -----
 - interpretariato e traduzioni letterarie; -----
 - attivazione e gestione di processi partecipati, "stakeholder engagement", facilitazione e mediazione culturale e sociale, anche attraverso l'attivazione di lavoratori, a favore di amministrazioni pubbliche ed enti privati; -----
 - progettazione e sviluppo di strategie, processi e piani di comunicazione del rischio, "disaster management", sviluppo sostenibile a favore di amministrazioni pubbliche ed enti privati; -----
 - progettazione, attivazione e gestione di corsi di formazione inerenti oggetto, attività e settori in capo alla cooperativa;
 - promozione turistico, culturale, sportiva anche attraverso attività di intermediazione, biglietteria ed organizzazione di viaggi ed escursioni di tipo culturale e professionale sia in Italia che all'estero; -----
 - sostegno al territorio, alla comunità ed allo sviluppo locale attraverso l'avvio e la gestione di attività di coworking. Per tali attività potranno essere stipulate anche apposite convenzioni con amministrazioni pubbliche enti privati, organizzazioni di rappresentanza (sindacati, gruppi di interesse, associazioni, circoli, movimenti). -----
- La cooperativa inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto per realizzare l'oggetto sociale, essa potrà - con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci - fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: -----
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non

a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capogruppo sia come semplice aderente, a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies c.c.; -----
- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; -----
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori. -----
Infine, la cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto Lgs. N. 385/93 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. -----

----- TITOLO III SOCI -----

----- ART. 7 REQUISITI DEI SOCI -----

Il numero dei soci è illimitato, nei limiti delle disposizioni di legge. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di Euro. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

1. Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo

trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni. -----

2. Soci in prova (a norma art. 2527): A norma dell'art. 2527 del Codice civile e fermi restando i requisiti di cui al capoverso precedente, la Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, denominata "Soci in Prova" in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. -----

Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Nel caso in cui tale categoria superi il limite anzidetto, l'Organo Amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo. -----

Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Il socio in prova ha i seguenti diritti: -----

- ha diritto di voto unicamente nelle deliberazioni assembleari di approvazione del Bilancio; -----
- non può rappresentare altri soci nelle assemblee; -----
- non può essere eletto e/o nominato amministratore della Cooperativa; -----
- ha diritto ad un ristorno in misura ridotta e con modalità stabilite dall'organo amministrativo. -----

3. Soci finanziatori. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico tra soci e Cooperativa dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. -----

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. -----

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c. -----

----- ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE -----

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti: -----

Salvo D'Amico

- se persona fisica, autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento; -----

- se persona giuridica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, vanno indicati i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -----

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione. -----

Si devono indicare inoltre: -----

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; -----

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. Il socio è tenuto: -----

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico. -----

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Il socio sarà, altresì, tenuto al versamento di eventuali tasse di ammissione e/o di contributi per il funzionamento della cooperativa, deliberati dall'organo amministrativo. -----

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

----- ART. 9 QUOTE -----

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). -----

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% (venticinque per cento) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro tre mesi dall'ammissione. -----

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà, con apposita delibera, l'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo. -----

----- ART. 10 MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO -----

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. -----

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. -----

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. -----

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità. -----

Nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola/00). -----

----- ART. 11 CESSIONE DELLE QUOTE -----

Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale. -----

----- ART. 12 VINCOLI SULLE QUOTE -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. -----

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----

----- ART. 13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; in questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dal- l'art. 2536 codice civile. -----

----- ART. 14 RECESSO -----

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: -----

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; -----
- b) la fusione o scissione; -----
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo; -----
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- e) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; -----
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° comma. -----

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. -----

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato

Valeria

tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

----- ART. 15 ESCLUSIONE -----

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio: -----

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----

2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----

3. nel caso indicato all'articolo 2531; -----

4. nei casi previsti dall'articolo 2286; -----

5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma; -----

6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa; -----

7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa; -----

8. assuma comportamenti giudicati dall'organo amministrativo non consoni all'immagine e al buon nome della società. -----

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

----- ART. 16 MORTE DEL SOCIO -----

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. -----

----- ART. 17 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA -----

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. -----

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione

Calvin D'Alessandro

della quota si è verificata. -----
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto. -----

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso. -----

Su proposta dell'Organo Amministrativo, l'assemblea può deliberare che, decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria. -----

----- TITOLO IV -----

----- PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO -----

----- ART. 18 PATRIMONIO -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci; -----

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto; -----

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali; -----

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote; -----

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo; -----

f) da riserve per i possessori di strumenti finanziari. -----

Le riserve b), c), d), e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento. -----

----- ART. 19 CAPITALE SOCIALE -----

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. -----

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 comma 2 del codice civile. -----

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. -----

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. -----

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c. -----

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie, salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale. -----

----- ART. 20 BILANCIO -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. -----

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili. Nei casi previsti dall'art. 2364 comma 2 c.c., il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

----- ART. 21 RISTORNI -----

Fintanto che la cooperativa assume la veste di Impresa sociale non potranno essere liquidati Ristorni ai soci, nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del Dlgs n. 112 del 03 luglio 2017, in quanto assimilabili a distribuzione indiretta di dividendi. Nel caso in cui la cooperativa non assumesse più la qualifica di Impresa sociale potranno essere riconosciuti ristorni ai soci, da tale momento l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'assemblea che approva il progetto di bilancio delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro: -----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno; -----

Edmondo Pavesi

- qualifica professionale; -----
- compensi erogati; -----
- tempo di permanenza in Cooperativa; -----
- tipologia del rapporto di lavoro. -----

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione. -----

ART. 22 DESTINAZIONE UTILE -----

In presenza di un utile d'esercizio, si dovranno osservare le seguenti disposizioni: -----

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali; -----
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali secondo l'art. 16 D.Lgs. 112/2017, nella misura del 3% (tre per cento); -----
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti. -----
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, secondo le modalità previste dall'art. 3 del Dlgs n. 112 del 03 luglio 2017 e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza. -----
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto; -----
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile. La quota a riserva indivisibile deve costituire almeno il 50% degli utili netti prodotti. Le somme accantonate in tale riserva sono da considerarsi somme reinvestite in quanto utilizzabili solo per la copertura di eventuali perdite prodotte. -----

TITOLO V -----

ORGANI SOCIALI -----

ART. 23 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE -----

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi: -----

- a) Assemblea dei soci; -----
- b) Consiglio di amministrazione; -----
- c) Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 2543 c.c.). -----

CAPO I ASSEMBLEA -----

ART. 24 DEFINIZIONE -----

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue de-

liberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

----- ART. 25 MODALITA' DI CONVOCAZIONE -----

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale. -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge. -----

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. -----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ove nominato, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima. -----

----- ART. 26 COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----

Spetta all'Assemblea: -----

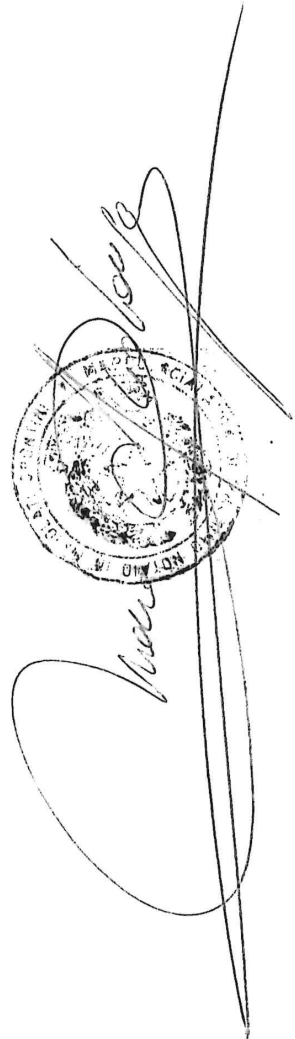
1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa; -----
2. approvare i bilanci; -----
3. distribuire gli utili; -----
4. approvare i regolamenti interni; -----
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi; -----
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. -----

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta. -----

Per la validità delle deliberazioni assembleari, sono richiesti i seguenti quorum: -----

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta. -----

- in seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza



dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti. -----

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: -----

- l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci; -----

- l'assemblea, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti; -----

- l'assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci; -----

- l'assemblea, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei presenti. -----

ART. 27 DIRITTO DI VOTO -----

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. --- Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----

Non è previsto il voto plurimo. -----

ART. 28 DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori. -----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto. -----

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di

voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio. -----

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. -----

----- ART. 29 ASSEMBLEE SEPARATE -----

La cooperativa può svolgere assemblee separate. -----

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di Euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c. -----

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni. -----

----- ART. 30 ASSEMBLEE SPECIALI -----

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria. -----

----- CAPO II ORGANO AMMINISTRATIVO -----

----- ART. 31 COMPOSIZIONE - DURATA DEL MANDATO -----

L'amministrazione della società è affidata ad un organo amministrativo nella forma collegiale del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. -----

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento. -----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al- l'ultimo esercizio della loro carica. -----

----- ART. 32 COMPETENZE -----

Spetta all'organo amministrativo: -----

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge; -----

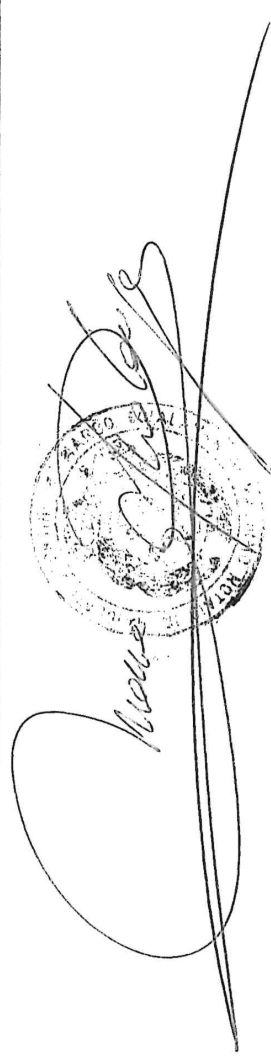
- fissare le direttive per l'attività sociale; -----

- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

- stabilire i compensi per i soci lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda; -----

- redigere i bilanci; -----

- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the lines of the document. The signature appears to be 'M. ...'.

- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti; -----
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati; -----
- assumere lavori ed assegnarli; -----
- convenire prezzi ed esigerli; -----
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, -----
richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito; -----
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere; -----
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari; -----
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie; -----
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza; -----
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito; -----
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale; -----
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recedere, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori; -----
- fare elezioni di domicilio; -----
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore; -----
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza. -----
L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea. -----
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa. -----
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. -----

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. -----

----- ART. 33 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vicepresidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza. -----

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. -----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente. -----

In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c.. -----

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado. -----

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente. -----

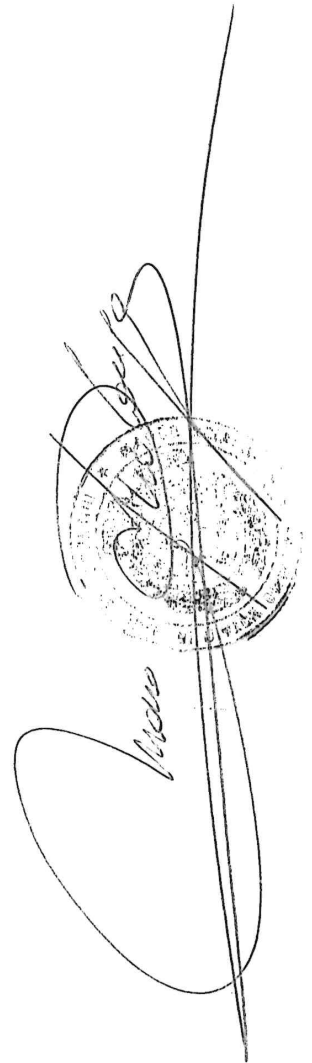
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario. -----

----- ART. 34 POTERI DI RAPPRESENTANZA -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. -----

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del Consiglio di amministrazione. -----

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.

attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. -----

Spetta inoltre al Presidente: -----

a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori; -----

b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa; -----

c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi, la firma del vicepresidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante. -----

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto. -----

----- CAPO III ORGANO DI CONTROLLO -----

----- ART. 35 -----

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. -----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge. -----

----- ART. 36 CONTROLLO DEI SOCI -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c. -----

----- TITOLO VI -----

----- SCIOGLIMENTO - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE -----

----- ART. 37 SCIoglimento -----

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea. -----

----- ART. 38 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE -----

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- ART. 39 INSOLVENZA -----

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. -----

----- ART. 40 MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO -----

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile. -----

----- TITOLO VII -----

----- CONTROVERSIE CON I SOCI -----

----- ART. 41 CLAUSOLA ARBITRALE -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui appresso, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; -----
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----

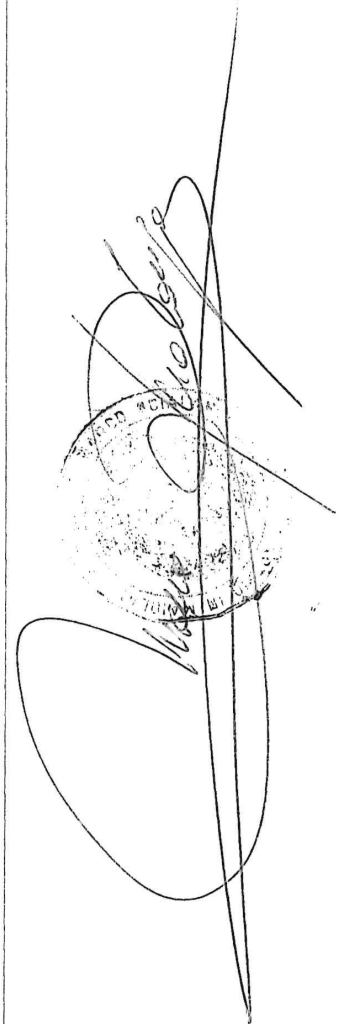
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. -----

----- ART. 42 ARBITRI E PROCEDIMENTI -----

Gli Arbitri sono in numero di: -----

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----
- b) tre, per le altre controversie. -----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e/o tra quelli abilitati ai sensi di legge. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.

circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. -----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

----- ART. 43 ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

ART. 44 PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITA'

----- PREVALENTE -----

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3), 4). -----

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. -----

----- ART. 45 REGOLAMENTI -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. -----

----- ART. 46 RINVIO -----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice

Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni, nonché le previsioni del D.Lgs. n. 112 del 03.07.2017 in materia di imprese sociali. -----

Stefano D'Allesio

Mario  *Di Stefano*